

Code du Statut Personnel
Copyright Jurisite Tunisie ©2009

Codice dello Statuto personale tunisino

<http://www.juristetunisie.com/tunisie/codes/csp/Menu-21.html>

Traduzione di Gabriella Friso

Legge di promulgazione

Elogio a Dio!

Mohamed Lamin Pacha Bey, Proprietario del regno della Tunisia;

Visto il decreto datato 25 maggio 1876 (30 Rabia II 1293) sul funzionamento del Charaâ di Tunisi e del Charaâs e Tribunaux di cadis dell' interno,

Visto il nostro decreto del 21 settembre 1955 (30 safar 1375), relativo a l' organizzazione provvisoria dei pubblici poteri, come è stato modificato dal nostro decreto del 3 agosto 1956 (25 doulhidja 1375),

Visto il nostro decreto del 12 luglio 1956 (30 doulhidja 1375), che fissa lo statuto personale dei Tunisini non musulmani e non Israeliti,

Visto il nostro decreto del 3 agosto 1956 (25 doulhidja 1375), recante modifica di alcuni articoli del codice tunisino di procedura civile, Visto il parere del Consiglio dei Ministri,

Su proposta del nostro primo ministro, il Presidente del Consiglio, Hanno preso il decreto seguente:

Articolo 1. - I testi pubblicati qui di seguito e relativi alle questioni dello statuto personale sono riuniti in un solo corpo sotto il titolo " Codice dello statuto personale ".

Articolo 2. - Le disposizioni del suddetto codice sono in vigore ed applicate dal 1° gennaio 1957. Esse non hanno d' effetto retroattivo. Tuttavia, le procedure in corso alla data del 1° gennaio 1957 restano sottoposte alla legislazione in vigore alla data del presente decreto fino alla loro regolazione definitiva.

Note L' articolo 2, versione originale in lingua araba dispone che: " ... Tuttavia, le procedure in corso al 1° gennaio; che sono iniziate prima del 1° ottobre 1956 o dopo questa data restano sottoposti alla legislazione in vigore alla data di presente decreto fino alla loro regolazione definitiva.

Articolo 3. - Abrogato da l' articolo 5 della legge n° 57-40 del 27 settembre 1957.

Articolo 4. - Abrogato da l' articolo 5 della legge n° 57-40 del 27 settembre 1957.

Articolo 5. - Abrogato da l' articolo 5 della legge n° 57-40 del 27 settembre 1957.

Articolo 6. – Il nostro primo ministro, presidente del consiglio, il nostro ministro dell' interno ed il nostro ministro della giustizia, sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione del presente decreto.

Sigillato, il 13 agosto 1956 (6 moharem 1376)

Il primo ministro, Presidente del consiglio, Habib Bourguiba

Indice

Libro primo- Del matrimonio.

- Degli impegni
- Del matrimonio, propriamente detto
- Della dote
- Degli impedimenti al matrimonio
- Della nullità del matrimonio
- Degli obblighi reciproci dei coniugi
- Delle contestazioni tra i coniugi

Libro II. - Del divorzio

Libro III. - Del periodo di ritiro legale

Libro IV. - Dell' obbligo alimentare (mantenimento)

Libro V. - Della custodia

Libro VI. - Della filiazione

Libro VII. - Disposizioni relative al bambino abbandonato

Libro VIII. - Disposizioni relative al disperso

Libro IX. - Della successione.

- Capitolo primo. - Disposizioni generali
- Capitolo II. – Dei successori
- Capitolo III. - Eredi riservati
- Capitolo IV. - Modalità che influiscono sulle aliquote che ritornano ai parenti riservati in concorrenza con degli altri eredi
- Capitolo V. - Degli eredi universali
- Capitolo VI. - Dell' esclusione in materia successoria " Hajb "

- Capitolo VII. - Casi particolari
- Capitolo VIII. - Questioni diverse

Libro X. - L' interdizione e l' emancipazione. Le cause dell' interdizione: l' essere minorato, la demenza, la debolezza dello spirito e la prodigalità

Libro XI. - Della volontà e delle disposizioni testamentarie

- Capitolo I. - Disposizioni generali
- Capitolo II. – Di colui che fa testamento
- Capitolo III. - Del legale (esecutore testamentario)
- Capitolo IV. – Dell' eredità
- Capitolo V. - Delle eredità obbligatorie
- Capitolo VI. - Dell' accettazione e del rifiuto delle eredità
- Capitolo VII. - Della delle eredità provvisoria
- Libro XII. – Delle donazioni.
- Capitolo primo. - Disposizioni generali
- Capitolo II. – Delle condizioni della donazione
- Capitolo III. – Degli effetti della donazione
- Capitolo IV. – Della revoca della donazione

Tavola cronologica

Libro primo- Del matrimonio.

Degli impegni

Articolo 1. La promessa di matrimonio e lo scambio di promesse non costituisce matrimonio ed il giudice non potrà imporre l' esecuzione (del matrimonio) alle parti.

Articolo 2 (Modificato con la legge n° 59-77 del 19 giugno 1959) Ciascuno dei due fidanzati ha diritto alla restituzione dei doni offerti all'altro, salvo in caso di rottura della sua promessa o accordo contrario.

Del matrimonio, propriamente detto

Articolo 3. Il matrimonio è stipulato soltanto sul consenso dei due coniugi. La presenza di due testimoni onorati e la fissazione d' una dote a profitto della donna, inoltre, sono richieste per la validità del matrimonio.

Articolo 4. La prova del matrimonio può essere riportata soltanto da un atto autentico in condizioni stabilite da una legge ulteriore. Per quanto riguarda i matrimoni celebrati all'estero, la prova è riportata conformemente alle leggi del paese dove il matrimonio è stato concluso.

Articolo 5 (Modificato con il decreto n° 64-1 del 20 febbraio 1964, ratificato dalla legge n° 64-1 del 21 aprile 1964 quindi dalla legge n° 2007-32 del 14 maggio 2007) I due futuri coniugi non devono trovarsi in uno dei casi d'impedimento previsti dalla legge. Inoltre ciascuno dei due coniugi che non abbia raggiunto diciotto anni, non può contrarre matrimonio. Sotto a quest'età, il matrimonio può essere contratto soltanto in virtù di un'autorizzazione speciale del giudice che l'accorderà unicamente per ragioni gravi ed nell'interesse manifesto dei due futuri coniugi.

Articolo 6 (Modificato con la legge n° 93-74 del 12 luglio 1993). Il matrimonio del minore è subordinato al consenso di suo tutore e di sua madre. In caso di rifiuto del tutore o della madre e dell'insistenza del minore, il giudice è investito (della questione). L'ordinanza che autorizza il matrimonio non è suscettibile di nessun ricorso.

Articolo 7. Il matrimonio del prodigo è valido solo dopo il consenso del curatore. Quest'ultimo può, prima della consumazione del matrimonio, richiedere l'annullamento al giudice.

Articolo 8. Acconsente al matrimonio del minore il curatore matrimoniale (il parente più prossimo in linea maschile). Questo deve essere sano di spirito, di sesso maschile, maggiorenne. Il padre, o il suo mandatario, acconsente al matrimonio di suo figlio minore che sia di sesso maschile o femminile. Se il minore non avesse il tutore, il consenso è dato dal giudice.

Articolo 9. L'uomo e la donna possono concludere matrimonio da soli o attraverso un mandatario. Colui che autorizza il matrimonio di un minore può anche farlo per procura.

Articolo 10. Nessuna condizione speciale è esigibile dal mandatario citato all'articolo precedente. Tuttavia, non può, a sua volta, delegare un terzo senza l'autorizzazione del mandante. La procura deve, pena il suo annullamento, essere stabilita con un atto autentico e deve contenere espressamente l'indicazione dei due futuri coniugi.

Articolo 11. Può essere inserita nell'atto di matrimonio, qualsiasi clausola o condizione relativa alle persone o ai beni. In caso di non realizzazione della condizione o d'inadempienza della clausola, il matrimonio può essere sciolto con il divorzio. Questo scioglimento del matrimonio non dà diritto ad una indennità se avviene prima della consumazione dello stesso.

Della dote

Articolo 12 (Modificato con la legge n° 93-74 del 12 luglio 1993) La dote può essere costituita da una lecita somma in denaro. Questa appartiene alla sposa.

Articolo 13. Il marito non può, se non ha consegnato la dote, forzare la donna alla consumazione del matrimonio. Dopo la consumazione del matrimonio, la donna, creditrice della sua dote, non può che richiederne il pagamento. Il mancato pagamento da parte del marito non costituisce motivo di divorzio.

Degli impedimenti al matrimonio

Articolo 14. Gli impedimenti al matrimonio sono di due tipi: perpetui e provvisori. Gli impedimenti perpetui sono riconducibili alla relazione di parentela, all'affinità, all'allattamento o al triplo divorzio. Gli impedimenti provvisori derivano dall'esistenza di un matrimonio non sciolto o della non scadenza del periodo di ritiro legale.

Articolo 15. È proibito, il matrimonio dell'uomo con le sue ascendenti e discendenti, con le sue sorelle e le discendenti all'infinito dei suoi fratelli e sorelle, con le sue zie, prozie e pro-prozie

Articolo 16. È proibito, il matrimonio dell'uomo con le ascendenti di sua moglie a partire dalla celebrazione del matrimonio, con le discendenti di sua moglie a condizione che il matrimonio sia stato consumato, con i coniugi dei suoi ascendenti o discendenti di qualunque grado, a partire dalla celebrazione del matrimonio.

Articolo 17. L'allattamento comporta gli stessi impedimenti previsti della relazione di parentela e di affinità (musahara). Solo il bambino allattato, con l'esclusione dei suoi fratelli e sorelle, è considerato come il figlio della nutrice e del suo coniuge. L'allattamento è impedimento al matrimonio soltanto se effettuato nel corso dei primi due anni della vita del lattante.

Articolo 18 (Modificato con la legge n° 58-70 del 4 luglio 1958 ed i capoversi 3,4 e 5 è aggiunto dal decreto legge n° 64-1 del 20 febbraio 1964, ratificato dalla legge n° 64-1 del 21 aprile 1964). La poligamia è vietata. Chiunque, impegnato dal legame di matrimonio (sposato), ne avrà contratto un altro prima dello scioglimento del precedente, sarà passibile di arresto fino ad un anno e ad un'ammenda di 240000 franchi o potrà essere sottoposto ad una sola di queste due pene, anche se il nuovo matrimonio non sia stato stipulato conformemente alla legge. Incorre nelle stesse pene, chiunque, abbia contratto matrimonio al di fuori dalle norme previste dalla legge n° 57-3 del 1° agosto 1957 (4 moharem 1377) che regolamenta lo Stato civile, concluda una nuova unione e continui la vita comune con il suo primo coniuge. Incorre nelle stesse pene, la donna che, consapevolmente, contrae matrimonio con una persona che rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei due capoversi precedenti. L'articolo 53 del codice penale non è applicabile alle infrazioni previste dal presente articolo.

Articolo 19. È proibito, il matrimonio di un uomo con la donna da cui sia stato divorziato tre volte.

Articolo 20. È proibito, il matrimonio di un uomo con la donna sposata la cui unione non sia ancora sciolta. La donna può, prima della scadenza del ritiro legale, contrarre matrimonio solamente con il suo coniuge precedente.

Della nullità del matrimonio

Articolo 21 (Modificato con il decreto legge n° 64-1 del 20 febbraio 1964, ratificato dalla legge n° 64-1 del 21 aprile 1964.) È soggetta a nullità, l'unione che comporta una clausola contraria alle condizioni essenziali del matrimonio o che è conclusa in contravvenzione delle disposizioni del primo capoverso dell'articolo 3, del primo capoverso dell'articolo 5 e degli articoli 15,16,17,18,19,

e 20 del presente codice. Quando azioni penali saranno esercitate in applicazione dell' articolo 18, sarà deliberata una sola e unica sentenza sull' infrazione e sull' annullamento del matrimonio. Sono passibili fino a sei mesi di prigione, i coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo e che continuano o riprendono la vita comune. L' articolo 53 del codice penale non è applicabile alle infrazioni previste dal presente articolo.

Articolo 22. È nulla e d'effetto nullo, senza che sia la necessità di ricorrere al divorzio, l' unione esaminata nell' articolo precedente. In questo caso, la celebrazione del matrimonio da sola non comporta, alcun effetto. La consumazione del matrimonio nullo non influisce se non sui seguenti effetti:

- * a) il diritto per la donna di richiedere la dote fissata dall' atto di matrimonio o da parte del giudice,
- * b) il riconoscimento dei legami di filiazione,
- * c) l' obbligo per la donna d' osservare il termine di ritiro legale che decorre a partire dalla separazione,
- * d) gli impedimenti al matrimonio dovuti ad affinità.

Degli obblighi reciproci dei coniugi

Articolo 23 (Modificato con la legge n° 93-74 del 12 luglio 1993) Ciascuno dei due coniugi deve trattare il suo congiunto con benevolenza, vivere in buona relazione con lui ed evitare di arrecargli pregiudizio. I due coniugi devono compiere i loro doveri coniugali conformemente agli usi e alla consuetudine. Essi cooperano nella gestione degli affari della famiglia, la buona istruzione dei bambini, come pure la gestione degli affari di quest'ultimi compreso l' educazione, i viaggi e le transazioni finanziarie. Il marito, come capo famiglia, deve provvedere alle necessità del coniuge e dei figli in maniera commisurata ai suoi mezzi e secondo il loro stato nel quadro delle componenti del mantenimento. La donna se possiede dei beni, deve contribuire al mantenimento della famiglia.

Articolo 24. Il marito non dispone di nessun potere d' amministrazione sui beni posseduti dalla donna.

Delle contestazioni tra i coniugi

Articolo 25. Se uno dei coniugi si lamenta di qualsiasi fatto che gli porta pregiudizio compiuto dall' altro coniuge senza potere fornire prove, e se il giudice non può determinare il coniuge responsabile, il giudice deve nominare due arbitri. Dopo avere studiato la situazione, (i due arbitri) devono, per quanto possibile, tentare di riconciliare i coniugi e, in tutti i casi, devono relazionale il loro operato al giudice.

Articolo 26. In caso di disputa tra i coniugi sulla proprietà dei beni che si trovano al domicilio coniugale e di assenza di prove, si darà diritto alla pretesa di ciascuno degli sposi che, sotto giuramento, potranno prendere rispettivamente i beni che appartengono di solito agli uomini e quelli

che appartengono di solito alle donne. Se i beni contestati sono merci, saranno attribuiti, sotto giuramento, a chi fra i coniugi ne ha fatto commercio. I beni indifferentemente posseduti dagli uomini e le donne, dopo giuramento prestato dai coniugi, saranno divisi tra loro.

Articolo 27. Quando uno dei coniugi precedenti e che ci sia una contestazione tra il coniuge superstite e gli eredi dello stesso sulla proprietà dei beni che si trovano nel domicilio coniugale, gli eredi prenderanno il posto del loro autore nelle condizioni dell'articolo precedente.

Articolo 28 (Modificato con la legge n° 93-74 del 12 luglio 1993) In caso di scioglimento del matrimonio prima della sua consumazione, per una ragione imputabile ad uno dei coniugi, i regali offerti da entrambi dopo la conclusione del matrimonio, saranno restituiti nella loro stato attuale anche se sono alterati. Nessuna restituzione sarà fatta dopo la consumazione del matrimonio.

Libro II. - Del divorzio

Articolo 29. Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio.

Articolo 30. Il divorzio può essere pronunciato solo dal Tribunale.

Articolo 31 (Modificato con la legge n° 81-7 del 18 febbraio 1981) Il tribunale pronuncia il divorzio:

1. in caso di consenso reciproco dei coniugi,
2. su richiesta di uno dei coniugi a causa del pregiudizio che ha subito,
3. su richiesta del marito o della donna.

Verrà emessa sentenza relativa al risarcimento del danno materiale e morale subito dall' uno o dall' altro dei coniugi e risultante dal divorzio pronunciato nei due casi previsti ai secondo e terzo capoversi sopra indicati. Per quanto riguarda la donna, il pregiudizio materiale sarà risarcito sotto forma di una rendita pagabile mensilmente (assegno di mantenimento) ed al termine del ritiro legale, in funzione del tenore di vita al quale era abituata durante la vita coniugale, compreso l'alloggio. Questo assegno di mantenimento è rivedibile in aumento o in diminuzione, tenuto conto dei cambiamenti che possono intervenire. Continua ad essere pagato fino al decesso della donna divorziata o se intervengono dei cambiamenti nella sua posizione sociale con un nuovo matrimonio o fino a che essa non ne abbia più la necessità. Questa rendita (assegno di mantenimento) diventa un debito che entra nel passivo della successione in occasione del decesso del divorziato e deve essere di conseguenza liquidata, amichevolmente con gli eredi o giudizialmente con un solo versamento, e questo, tenuto conto dell' età del beneficiario a questa data. La totalità, a meno che questa preferisca che la rendita le sia versata sotto forma di capitale in un solo pagamento.

Articolo 32 (modificato dal decreto legge n° 62-21 del 30 agosto 1962 quindi dalla legge n° 93-74 del 12 luglio 1993) Il presidente del tribunale sceglie il giudice di famiglia fra i suoi vicepresidenti. Il divorzio è pronunciato solo dopo che il giudice di famiglia abbia fatto un tentativo non riuscito di

conciliazione. Fino a quando il convocato non compare (in tribunale) e la convocazione non è fatta alla persona interessata, il giudice di famiglia rinvia l'esame della pratica ad un'altra udienza e si fa aiutare da ogni persona che giudicherà utile per notificare la convocazione personalmente alla parte interessata o per conoscere il suo domicilio reale con lo scopo di farlo comparire. Nel caso ci siano uno o di più figli minori, (il divorzio) sarà pronunciato al termine di tre udienze di conciliazione, di cui l'una non deve essere tenuta a meno di trenta giorni dalla precedente. Nel corso di questo periodo, il giudice opererà per realizzare la conciliazione. A tale scopo (il giudice) richiede i servizi di ogni persona di cui giudica l'assistenza utile. Il giudice di famiglia deve decidere, anche d'ufficio, tutte le misure urgenti riguardanti la residenza dei coniugi, l'assistenza ai bambini ed il diritto di visita. Le parti possono accordarsi e rinunciare espressamente a tutte o in parte a queste misure, a condizione che questa rinuncia non nuoccia all'interesse dei minori. Il giudice di famiglia fissa l'importo dell'assegno di mantenimento tenuto conto degli elementi d' valutazione di cui dispone in occasione del tentativo di conciliazione. Le misure urgenti sono oggetto di un'ordinanza immediatamente esecutiva, che non è suscettibile né d' appello né di ricorso per cassazione, ma che potrà essere rivista dal giudice di famiglia finché non sia pronunciata sentenza di merito. Il tribunale delibera in prima istanza sul divorzio dopo un periodo di riflessione di due mesi che precedono la fase di difesa orale. Si pronuncia anche su tutti i capi che ne derivano, fissa l'importo delle entrate dovute alla donna divorziata alla scadenza del periodo di ritiro legale, e delibera sulle misure urgenti oggetto delle ordinanze rese dal giudice di famiglia. Il giudice può ridurre la procedura in caso di divorzio per mutuo accordo, a condizione che ciò non nuoccia all' interesse dei bambini. Le disposizioni del giudizio relative all'assistenza ai bambini, all'assegno di mantenimento, alle entrate, alla residenza dei coniugi ed al diritto di visita, sono esecutorie nonostante appello o cassazione.

Articolo 32 bis (Aggiunta alla legge n° 93-74 del 12 luglio 1993) È suscettibile di una pena fino ad un anno di reclusione, quello dei coniugi che utilizza manovre fraudolente allo scopo di impedire che la convocazione del Tribunale sia notificata al suo coniuge.

Articolo 33. Se il divorzio è pronunciato prima della consumazione del matrimonio, la donna ha diritto alla metà della dote fissata.

Libro III. - Del periodo di ritiro legale

Articolo 34. La donna, divorziata dopo la consumazione del matrimonio o diventata vedova o dopo la consumazione del matrimonio, deve osservare il periodo di ritiro legale che è determinato all'articolo seguente.

Articolo 35. La donna divorziata non incinta osserverà un termine di ritiro legale di tre mesi compiuti, per la vedova, questo è di quattro mesi e dieci giorni compiuti, il periodo di ritiro legale della donna incinta termina con il parto. La durata massima della gravidanza è di un anno a partire dal divorzio o dal decesso del marito.

Articolo 36. Il periodo di ritiro legale per la donna dell' assente è lo stesso di quello previsto per la vedova, inizia ad essere conteggiato a partire dalla pronuncia della sentenza che constata l' assenza.

Libro IV. - Dell' obbligo alimentare (mantenimento)

Articolo 37. L'obbligo di provvedere agli alimenti nasce nel matrimonio, la relazione o l'impegno volontario.

Articolo 38. Il marito deve provvedere al mantenimento della donna dopo la consumazione del matrimonio e durante il periodo di ritiro legale in caso di divorzio.

Articolo 39. Il marito povero non deve gli alimenti. Nonostante questo, se, alla scadenza di un periodo di due mesi accordato dal giudice, non può adempiere quest'obbligo, il giudice pronuncerà il divorzio. Tuttavia, la donna, che, alla celebrazione del matrimonio, era al corrente della situazione del marito, non avrà il diritto di richiedere il divorzio.

Articolo 40. Se il marito, che si trova senza risorse, lascia la donna senza averle garantito il mantenimento e se nessuno glielo fornisce durante la sua assenza, il giudice fissa al marito un periodo di un mese per ritornare, alla scadenza di questo termine, il giudice pronuncerà il divorzio, sulla base del giuramento prestato dalla donna a sostegno dei fatti che invoca.

Articolo 41. Se la donna assicura la sua sopravvivenza con il suo proprio denaro in attesa di rivalersi sul marito assente, può esercitare un ricorso contro lui.

Articolo 42. Il credito nel mantenimento della donna non va in prescrizione.

Articolo 43 (Modificato con la legge n° 93-74 del 12 luglio 1993) Hanno diritto al mantenimento:

* a) il padre e madre, i nonni paterni di qualsiasi grado ed i nonni materni di primo grado,

* b) i discendenti di qualsiasi grado

Articolo 44 (modificato dalla legge n° 93-74 del 12 luglio 1993) I figli agiati dei due sessi sono obbligati a fornire gli alimenti a quelli che si trovano nella necessità tra il padre e madre, i loro nonni paterni di qualsiasi grado, e ai loro nonni materni di primo grado.

Articolo 45. Se fossero molti, i figli contribuiscono al mantenimento in proporzione alla loro condizione economica e non secondo il loro numero o le loro parti successorie.

Articolo 46 (modificato dalla legge n° 93-74 del 12 luglio 1993.) Il mantenimento continua ad essere garantito ai figli fino a che questi raggiungano al maggiore età o, oltre alla maggiore età, fino alla fine dei loro studi, a condizione che non superino l'età di 25 anni. La ragazza continua ad avere diritto al mantenimento fino a che non dispone di risorse o che sia a carico del marito. Il mantenimento è garantito ai figli disabili incapaci di guadagnarsi da vivere, senza limite d'età

Articolo 47. Nel caso d'indigenza del padre, la madre è tenuta prima del nonno a provvedere al mantenimento dei suoi figli.

Articolo 48. Nel caso d'impossibilità della madre, il padre è obbligato a provvedere alle spese del lattante conformemente agli usi e alle abitudini.

Articolo 49. Chiunque si impegna a fornire per un periodo determinato il mantenimento ad una persona, indipendentemente dall'età di questa, è tenuta ad adempiere al suo obbligo. Se il periodo non è determinato, verrà determinato dal debitore .

Articolo 50. Il mantenimento comprende i prodotti alimentari, l'abbigliamento, l'alloggio, l'istruzione e tutto e quanto è considerato necessario all'esistenza, secondo gli usi e le abitudini.

Articolo 51. Il mantenimento si estingue con l'esaurimento della sua motivazione. Il debitore del mantenimento avrà diritto alla restituzione di questo avrà pagato indebitamente.

Articolo 52. Il mantenimento è accordato in proporzione della condizione economica di colui lo deve garantire e della necessità di quello che lo richiede, tenuto conto del costo della vita.

Articolo 53 (Aggiunto con la legge n° 81-7 del 18 febbraio 1981 e modificato dalla legge n° 93-74 del 12 luglio 1993.) Se i creditori di alimenti sono molti e quello che dovrebbe fornirli non può provvedere a tutto, il coniuge è chiamato prima dei figli e quest'ultimi prima degli ascendenti.

Articolo 53 bis. Chiunque, condannato a pagare il mantenimento o versare l'assegno di divorzio, sarà volontariamente rimasto un mese senza adempiere a ciò che è stato sentenziato a suo carico, è punito con da tre mesi ad un anno di reclusione e con un'ammenda da cento (100 d) a mille dinari (1000 d). Il pagamento sospende l'azione giudiziaria, il processo o l'esecuzione della pena. Il fondo di garanzia del mantenimento e dell'assegno di divorzio procede, alle condizioni decretate dalla legge recante la creazione dello stesso, al pagamento del mantenimento o dell'assegno di divorzio oggetto di sentenze definitive pronunciate a favore delle donne divorziate e dei figli nati dalla loro unione con i debitori, ma rimaste non eseguite per il ritardo causato nei pagamenti da questi ultimi (i debitori). Il fondo di garanzia è surrogato ai beneficiari della sentenza per il recupero delle somme che aveva pagato

Libro V. - Della custodia

Articolo 54. La custodia consiste nel far crescere il bambino ed a garantire la sua protezione nella sua residenza.

Articolo 55. La donna che rifiuta di garantire la custodia del figlio vi sarà costretta fino a che un'altra persona non potrà esserle sostituita.

Articolo 56 (i paragrafi 2 a 7 di quest'articolo sono stati aggiunti dall' articolo 1 della legge n° 2008-20 del 4 marzo 2008). Le spese necessarie al mantenimento del bambino sono prelevate dai suoi beni o da quelli del padre se il bambino non ha beni propri. Il padre deve fornire all'alloggio al figlio e al titolare della custodia se quest'ultimo non ha un alloggio. E' stabilito un diritto di mantenimento nei luoghi a vantaggio del titolare della custodia quando il padre, proprietario dell'abitazione, è costretto ad affittarla col bambino, questo diritto scompare per l'estinzione della causa. Qualora il padre sia costretto a mettere il titolare della custodia con il bambino in un domicilio affittato da lui, è obbligato a continuare a pagare l'affitto fino all'estinzione della condizione che determina il suo obbligo. E' obbligatorio il pagamento di un assegno d'alloggio a vantaggio del titolare della custodia e del bambino, l'importo di questo assegno sarà determinato in proporzione della condizione economica del padre e della necessità del bambino e tenuto conto del costo della vita. Il diritto al mantenimento nei luoghi di cui beneficia il titolare della custodia e il bambino all'alloggio di proprietà del padre, non ostacola il diritto di quest'ultimo di venderlo, con titolo oneroso o gratuito, o di ipotecarlo, a condizione di citare questo diritto nell'atto che stabilisce la cessione o l'ipoteca. È possibile rivedere la sentenza relativa all' alloggio del titolare della custodia, in caso di cambiamento di circostanze o di situazioni che lo richiedano, il tribunale

delibera sulle domande di revisione conformemente alle procedure prescritte in materia di procedura per direttissima e deve pronunciarsi sulle ragioni di richiesta di revisione prendendo in considerazione l'interesse del bambino. Le misure urgenti relative al diritto all'alloggio del titolare della custodia ed il suo bambino, presi dal giudice di famiglia rimangono suscettibili di revisione, conformemente alle procedure prescritte in materia

Articolo 56. bis. (aggiunta per l' articolo 2 della legge n° 2008-20 del 4 marzo 2008.) - È punito da tre mesi ad un anno di reclusione e con un'ammenda da cento a mille dinari, chiunque cede coscientemente con carattere oneroso o gratuito, una casa d' abitazione di cui il padre è costretto a renderla disponibile all' alloggio del titolare della custodia e del suo bambino, o procede all' ipoteca della suddetta abitazione, senza avere citato nel titolo di cessione il diritto di mantenimento nei luoghi di cui beneficiano il titolare della guardia ed il suo bambino con l' intenzione di privarli di questo diritto. È punito alle stesse pene previste al paragrafo precedente, il padre che avrà privato il titolare della custodia e il bambino di occupare l' abitazione che il tribunale ha stabilito come loro alloggio, e questo, sia procedendo coscientemente all'annullamento del contratto d'affitto in collusione col locatore, sia rifiutando di pagare gli affitti scaduti, o, quando il padre è condannato a pagare una pensione d'alloggio (l' affitto), sarà volontariamente rimasto un mese senza ottemperare a ciò che è stato pronunciato a suo carico. Nei due casi precedenti, il padre non può essere perseguito cumulativamente, a causa di questa infrazione e di quella di non pagamento degli alimenti, la regolarizzazione porta alla sospensione del giudizio, del processo o dell' esecuzione della pena.

Articolo 57 (Modificato con la legge n° 66-49 del 3 giugno 1966). La custodia appartiene durante il matrimonio al padre e madre.

Articolo 58 (Modificato con la legge n° 81-7 del 18 febbraio 1981). Il titolare del diritto di custodia deve essere maggiorenne, sano di spirito, onesto, capace di rispondere alle necessità del bambino, indenne da ogni malattia contagiosa. Il titolare del diritto di custodia di sesso maschile deve avere, inoltre, a sua disposizione una donna che garantisca i carichi (doveri) della custodia. Colui che avrà la custodia di un bambino di sesso femminile deve avere con questa una relazione di parentela di grado proibito. Il titolare del diritto di custodia di sesso femminile deve essere non sposato, eccetto se il giudice ritiene l'opposto nell'interesse del bambino, o se il marito è familiare di grado proibito del bambino o tutore di quest'ultimo. Ugualmente se il titolare del diritto di custodia si astiene dal richiederlo durante un anno dopo essere stato a conoscenza della consumazione del matrimonio, o che la donna sia governante o allo stesso tempo madre e tutrice del bambino.

Articolo 59. Il titolare del diritto di custodia di una confessione religiosa diversa da quella del padre del bambino non potrà esercitare questo diritto oltre il compimento dei suoi cinque anni e se ci sarà motivo di temere che il bambino venga cresciuto in un'altra religione rispetto a quella di suo padre. Le disposizioni del presente articolo si non applicano quando il diritto di custodia è esercitato dalla madre.

Articolo 60 (Modificato con la legge n° 93-74 del 12 luglio 1993) Il padre, il tutore e la madre del bambino possono avere un diritto di controllo sui suoi affari, provvedere alla sua istruzione e mandarlo negli istituti d'istruzione, ma il bambino non può passare la notte se non con colui che lo ha in custodia, questo eccetto la decisione contraria del giudice presa nell'interesse del bambino.

Articolo 61. Se quello che ha la custodia del bambino cambia residenza e dimora ad una distanza che impedisce al tutore di compiere i suoi doveri verso il suo pupillo, lo stesso scade del suo diritto (di custodia)

Articolo 62. Il padre non potrà togliere il bambino dal luogo di residenza della madre se non con il consenso di quest'ultimo tanto e di colei che conserva il diritto di custodia, a meno che l'interesse del bambino non esiga l'opposto.

Articolo 63. La donna alla quale il diritto di custodia è trasferito, per una causa diversa dall'incapacità fisica della custode precedente, non può coabitare con questa se non con il consenso del tutore del bambino, sotto pena di decadenza dal ruolo.

Articolo 64 (Modificato dalla legge n° 66-49 del 3 giugno 1966). La persona a cui è stata affidata la custodia può rinunciarvi. In questo caso, il giudice designa un nuovo titolare della custodia.

Articolo 65. Il titolare della custodia avrà diritto al compenso soltanto per il detersivo e la preparazione dei cibi ed altri servizi conformi all'incarico.

Articolo 66. Il padre, o la madre, non possono essere impediti d' esercitare il loro diritto di visita e di controllo sul bambino affidato alla custodia di uno di loro. Le spese di trasferimento del bambino saranno a carico di quello di loro che avrà chiesto di esercitare a domicilio il suo diritto di visita (paragrafo aggiunto da l' articolo 1 della legge n° 2006-10 del 6 marzo 2006 - JORT n° 20 del 10 marzo 2006 pagina 532) il giudice di famiglia delibera sulla domanda d' esercizio del diritto di visita secondo le procedure per direttissima.

Articolo 66 bis (Articolo aggiunto dall' articolo 2 della legge n° 2006-10 del 6 marzo 2006 - JORT n° 20 del 10 marzo 2006 pagina 532). Se uno dei genitori del bambino muore, i suoi nonni possono esercitare il diritto di visita. Il giudice di famiglia decide in considerazione degli interessi del bambino. Sulla domanda di visita viene deliberato conformemente alle procedure previste all'articolo precedente

Articolo 67(modificato dalla legge n° 66-49 del 3 giugno 1966 e la legge n° 93-74 del 12 luglio 1993). In caso di scioglimento del matrimonio per decesso, la custodia è affidata al superstite del padre e madre. Se il matrimonio è sciolto mentre i coniugi sono viventi, la custodia è affidata sia ad uno di loro, sia ad una terza persona. Il giudice decide prendendo in considerazione l'interesse del bambino. Nel caso in cui la custodia del bambino sia affidata alla madre, quest'ultima usufruisce delle prerogative della tutela per quanto riguarda i viaggi del bambino, i suoi studi e la gestione dei suoi conti finanziari. Il giudice può affidare le attribuzioni della tutela alla madre che ha la custodia del bambino, se il tutore si trova impedito di garantirne l' esercizio, dà prova di comportamento abusante nella sua funzione, trascura di adempiere adeguatamente agli obblighi che derivano dal suo ruolo, o si assenta del suo domicilio e diviene senza domicilio conosciuto, o per ogni causa recante pregiudizio all' interesse del bambino.

Libro VI. - Della filiazione

Articolo 68. La filiazione è stabilita dalla coabitazione, dal consenso del padre o dalla prova di due o più persone onorate.

Articolo 69. La filiazione non è stabilita in caso di disconoscimento del bambino di una donna sposata la cui non coabitazione con il marito è stata provata, o di un bambino messo al mondo da una donna sposata, un anno dopo l' assenza o il decesso del marito o dalla data del divorzio.

Articolo 70. In caso di prova perentoria contraria, il consenso è inefficace. Il riconoscimento da parte di un bambino, di filiazione sconosciuta, della filiazione paterna o materna, consiste (nel fornire) una prova di questa, a condizione che il padre o la madre riconoscenti avessero la possibilità di generare un bambino simile all' autore del riconoscimento e confermino la pretesa di quest'ultimo che diventa così, riguardo ai genitori riconosciuti, oggetto d' obblighi e soggetto di diritti.

Articolo 71. A prescindere dalla validità o dall' invalidità del contratto del matrimonio, il bambino nato da una donna sposata, sei mesi o più dopo la conclusione del matrimonio, ha per padre il marito.

Articolo 72. Il disconoscimento della filiazione paterna esclude il bambino della parentela consanguinea ed abolisce il suo diritto al mantenimento ed alla successione.

73. Il riconoscimento di un filiazione, che genera un carico per terzi come il fratello, lo zio paterno, il nonno, il nipote del ramo maschile, non stabilisce la parentela. Questo riconoscimento è valido per il suo autore in caso di assenza di successori (di quest'ultimo) al di fuori dell' altra parte e di conferma fatta da quest'ultimo. In caso contrario, questo non avrà diritto a nessuna successione. Per determinare la successione, ci si deve riferire alla data del decesso dell' autore del riconoscimento e non a quella del riconoscimento.

Articolo 74. In caso di sconfessione ulteriore a seguito di un riconoscimento, il bambino riconosciuto eredita dall' autore dello stesso. Invece, quest'ultimo non eredita dal figlio morto prima di lui e la successione di quest'ultimo è riservata. Alla morte dell' autore del riconoscimento, la successione è attribuita ai suoi eredi.

Articolo 75. Se il marito nega essere il padre d' un bambino concepito o nato durante il matrimonio, la filiazione contestata sarà cancellata soltanto con decisione giudiziaria. Tutti i modi di fornire prove, previsti in materia dalla legge, sono ammessi.

Articolo 76. Se il giudice stabilisce la sconfessione, conformemente alle disposizioni dell' articolo precedente, pronuncerà la rottura della filiazione e la separazione perpetua dei due coniugi.

Libro VII. - Disposizioni relative al bambino abbandonato

Articolo 77. Chiunque, dopo autorizzazione del giudice, prende a carico un bambino abbandonato che non possiede beni, è obbligato a mantenerlo fino a che questo sia capace di farlo da solo

Articolo 78. Il bambino abbandonato non sarà tolto alla persona che l'aveva accolto, eccetto per decisione del giudice quando si presentino suo padre e madre.

Articolo 79. I beni trovati con il bambino sono da lui acquisiti.

Articolo 80. Nel caso d' assenza di eredi del bambino abbandonato, i beni di quest'ultimo saranno acquisiti al tesoro (dello Stato). Tuttavia, la persona che l' aveva accolto può intentare contro l' Stato un'azione per richiedere la restituzione delle somme spese per questo, e questo fino al totale dei beni lasciati dal bambino abbandonato.

Libro VIII. - Disposizioni relative al disperso

Articolo 81. È considerato come disperso, qualsiasi persona che non dà delle sue notizie e che è impossibile trovare in vita.

Articolo 82. Il giudice fisserà un termine che non supererà due anni per ricercare la persona scomparsa in tempo di guerra o in circostanze eccezionali che implicano rischi seri di decesso del disperso e pronuncerà in seguito una sentenza di scomparsa. Invece, se la scomparsa ha non luogo in simili condizioni, il giudice, dopo avere utilizzato di tutti i mezzi per sapere se la persona scomparsa è viva o morta, delibererà la scadenza della durata del periodo al termine del quale interverrà il suo giudizio di scomparsa.

Articolo 83. In attesa che venga acquisita la prova dell' esistenza in vita o della morte del disperso, o del giudizio di scomparsa, il giudice farà inventariare i beni della persona scomparsa senza lasciare un amministratore e designerà un mandatario e designerà un amministratore, genitore o no del disperso, per gestire, sotto il suo controllo, i beni del disperso.

Articolo 84. Se il disperso avesse un mandatario prima della sua assenza, quest'ultimo non cesserà le sue funzioni che dopo la sentenza che dichiarati il suo decesso.

.....

Tavola cronologica

Decreto del 13 agosto 1956, recante promulgazione del codice dello statuto personale.

Legge n° 70/58 del 4 luglio 1958 recante modifica dell' articolo 18 del codice dello statuto personale

Legge n° 77/59 del 19 giugno 1959

Decreto legge n° 62-21 del 30 agosto 1961 che modifica l' articolo 32 del codice dello statuto personale, ratificato dalla legge n° 62-41 del 22 ottobre 1962

Decreto n° 64-1 del 20 febbraio 1964 che modifica gli articoli 5,18 e 21 del codice dello statuto personale, ratificato dalla legge n° 64-1 del 21 aprile 1964

Legge n° 17/64 del 28 maggio 1964 che completa il codice dello statuto personale con un libro XII intitolato " Le donazioni"

Legge n° 49/66 del 3 giugno 1966 recante modifica degli articoli 57,64 e 67 del codice dello statuto personale

Legge n° 7/81 del 18 febbraio 1981 che ha modificato alcuni articoli del codice dello statuto personale

Legge n° 48/92 del 4 maggio 1992 recante modifica dell' articolo 204 del codice dello statuto personale

Legge n° 74/93 del 12 luglio 1993 recante modifica di alcuni articoli del codice dello statuto personale

Legge n° 10/2006 del 6 marzo 2006 che completa le disposizioni del codice dello statuto personale

Legge n° 32/2007 del 14 maggio 2007 recante emendamento di alcune disposizioni del codice dello statuto personale

Legge n° 20/2008 del 4 marzo 2008 recante emendamento di alcune disposizioni del codice dello statuto personale